

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 19-1116

**Dipendente Sig. Gaetano Baldacci; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con lettera pervenuta il 9 dicembre 2014, il Sig. Gaetano Baldacci, dipendente regionale assegnato alla Direzione Coesione Sociale, chiedeva l'autorizzazione a svolgere un incarico di consulenza tecnica fino a tutto il 31 dicembre 2015, a favore della Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino in materia di promozione Master e Percorsi Formativi di livello universitario.

Con nota del 4 febbraio 2015 la Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino ha dichiarato che l'incarico avrà decorrenza successivamente all'adozione del provvedimento autorizzativo.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che per il caso di specie è di 4;

precisato che al dipendente sopra citato per il corrente anno non è stato autorizzato alcun incarico di consulenza;

visto che con nota prot. 12222/A15000 del 19.02.2015, il Direttore della Direzione Coesione sociale quale il Sig. Gaetano Baldacci è assegnato, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra le mansioni consulenziali richieste e l'attività svolta dal dipendente presso la Direzione;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge sopra citata, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione Piemonte entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10, il dipendente Sig. Gaetano Baldacci, funzionario assegnato alla Direzione Coesione Sociale, allo svolgimento della consulenza tecnica a favore della Scuola di Studi in Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino, dal giorno successivo all'adozione della presente deliberazione fino al 31.12.2015.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)